

Pattini e Codice della Strada

Circolano sempre più insistentemente notizie non proprio corrette sull'argomento "codice della strada e pattini"; qualcuno sostiene che con il nuovo codice si può pattinare sulle piste ciclabili, ma questo non è (ancora) assolutamente vero. La Redazione di PattiniNews, con la supervisione attenta di Roberto De Gaspari (*), cerca qui di dare il suo contributo per chiarire la questione ancora tutta aperta e a rispondere ad alcune domande che attanagliano i pattinatori:

si può pattinare sulle strade? e sui marciapiedi?

- posso entrare al ristorante coi pattini?
- mi possono multare?
- panchine battinabili o banchine pattinabili?
- cos'è un acceleratore di velocità?
- se mi assicuro, posso circolare?_

IL CODICE DELLA STRADA è contenuto nel Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 (il codice vigente).

All'art. 190, comma 8 si legge: *"La circolazione mediante tavole, pattini o altri acceleratori di velocità è vietata sulla carreggiata delle strade"*. Il comma 9 rincarà: *" È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini o altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti."*

Si pongono alcuni problemi interpretativi:

- a) sui luoghi in cui è vietato o permesso usare i pattini;
- b) sulle situazioni di pericolo.

Sul primo punto "soccorre" (si fa per dire) lo stesso Decreto Legislativo 285/1992, art. 3 fornendo alcune definizioni di:

CARREGGIATA: *parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli [N.d.R. I pattini non sono classificati tra i "veicoli" dall'art. 47 del Codice della Strada]; essa è composta da una o più corsie di marcia e, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.*

BANCHINA: *Parte della strada compresa tra il margine della carreggiata e il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.*

N.B. L'art. 190 non fa riferimento alle banchine, che quindi – per via di esclusione – potrebbero ritenersi l'unico spazio dove – non esistendo un divieto esplicito – la circolazione con i pattini può essere permessa. Una piccola osservazione sulla presunta possibilità di circolare sulle banchine: le banchine non esistono in tutte le strade, potrebbe restare quindi una possibilità "a singhiozzo" di pattinare.

PISTA CICLABILE: *parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi*

Il **D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992** approva il **Regolamento relativo al codice della strada**. All'art. 122, comma 9, sono individuati i segnali di obbligo generico; tra questi vi sono i segnali di "circolazione riservata a determinate categorie di utenti". Il simbolo in essi contenuto indica che "la strada o parte di essa è riservata alla sola categoria di utenti prevista mentre è vietata alle altre".

Tali segnali sono:[...]

il segnale di PISTA CICLABILE (fig. Il 90) che deve essere posto all'inizio di una pista, di una corsia o di un itinerario riservato alla circolazione dei velocipedi. Deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni;



fig. Il 90

il segnale di PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE (fig. Il 92/a) e PERCORSO PEDONALE E CICLABILE (fig. Il 92 b) che deve essere posto all'inizio di un percorso riservato ai pedoni e alla circolazione dei velocipedi e deve essere ripetuto dopo ogni interruzione o dopo le intersezioni.



fig. Il 92 a



fig. Il 92 b

Esiste poi un **Prontuario contenente le norme violate e le sanzioni**. Per quanto riguarda la "circolazione con tavole o pattini sulla carreggiata" (art. 190, cc 8 e 10) e la "circolazione con tavole o pattini sugli spazi pedonali" (art. 190, cc. 9 e 10) la sanzione prevista attualmente è di euro 19,95. La sanzione è quindi solo amministrativa. (Una curiosità, in questo prontuario, nell'esemplificazione dei mezzi utilizzati, si citano anche i trampoli).

I commenti alle norme possono eventualmente aiutare nell'interpretazione o orientare iniziative, ma **NON COSTITUISCONO GIURISPRUDENZA**. Ne riportiamo comunque uno (di aprile 1999), prodotto dal dr. Giandomenico Protospataro, funzionario del servizio di polizia stradale del Ministero dell'Interno che ha partecipato a varie commissioni interministeriali per la riforma del Codice della strada. Scrive Protospataro: " *Non sono da considerare pedoni coloro che sfruttano strumenti*

meccanici in grado di accelerare l'andatura, come pattini, monopattini, tavole a rotelle o a vela, sci, trampoli, ecc.; ad essi infatti l'articolo 190, comma 8, vieta la circolazione sulla carreggiata delle strade, mentre il 9° comma vieta di usare gli spazi riservati ai pedoni. A questi soggetti è preclusa la circolazione sulle strade perché, secondo la definizione dell'art. 46, gli strumenti che utilizzano non sono veicoli; parimenti è vietata la circolazione sui marciapiedi o sulle banchine [però questo il Codice della strada non lo dice N.d.R.] perché questa può costituire pericolo per l'incolumità dei pedoni. In mancanza di espressa disciplina normativa, sembrano applicabili le norme che regolano la circolazione dei velocipedi limitatamente, almeno, alla possibilità di impegnare le piste destinate a questi veicoli.” Riassumendo le sanzioni poi, dice “Le principali violazioni sono così riassumibili: [...] circolare con pattini e simili sulla carreggiata o sugli spazi destinati ai pedoni in modo da determinare situazioni di intralcio o di pericolo per altri utenti”. Veniamo ora al cosiddetto Nuovo codice della Strada. In realtà non esiste una nuova legge che abbia abrogato il Decreto Legislativo 285/1992, bensì:

- a) la L. n. 85 del 22.3.2001, Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada;
- b) provvedimenti diversi, anche a stralci, che modificano singoli articoli o parte del codice della strada (vedi patente a punti, patentino per motorini...).

Chi sostiene che oggi si può circolare sulle piste ciclabili, si appella alla Legge n. 85 del 22.3.2001. Questa però è semplicemente una **delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada. Di per sé quindi non detta norme, ma indirizzi.**

L'articolo 2, che detta “Principi e criteri direttivi”, recita “*I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno essere informati agli obiettivi di tutela della sicurezza stradale e di riduzione di costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, nonché di fluidità di circolazione anche mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, sulla base dei seguenti PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI:*

[...],

dd) prevedere che pattini a rotelle, nonché tavole a spinta, possano circolare nelle piste ciclabili e nelle altre aree urbane individuate nei piani urbani del traffico, con l'obbligo di osservare il comportamento prescritto per i pedoni. Per la circolazione in percorsi urbani ed extraurbani specificamente individuati, sono stabilite apposite norme di condotta”.

Questa legge quindi non dice che si può pattinare sulle piste ciclabili, dice che invita il governo a prendere in considerazione l'argomento. Questo è uno dei punti non ancora preso in considerazione da ulteriori provvedimenti.

Gli agenti di polizia municipale usano spesso un sito www.vigilaresullastrada.it nel quale sono presi in considerazione casi operativi. Ma anche questi non fanno testo, nel senso che poi, nei casi discrezionali, ogni agente, userà il suo discernimento. Vediamo un esempio aggiornato all'8/10/2004. Si contemplan due illeciti:

- a) utilizzo degli acceleratori di andatura sulla carreggiata: “si tratta di una circostanza oggettiva, per quanto riguarda l'accertamento della violazione del caso;
- b) utilizzo degli acceleratori di andatura sugli spazi destinati ai pedoni in modo da creare pericolo: “ si dovrà comunque effettuare una valutazione in ordine all'esistenza di una situazione ostativa per l'utilizzo degli acceleratori di andatura; sarà quindi opportuna una descrizione della situazione di fatto (es. presenza di numerosi pedoni, bambini, forte velocità del trasgressore, comportamento azzardato, ecc) da riportare a

verbale.

Si noti che nel primo caso la sanzione è, per così dire, automatica, mentre per il secondo caso si suggerisce di valutare le circostanze e sanzionare il responsabile solamente se abbia creato pericolo per i pedoni.

Per quanto riguarda la possibilità di individuare aree apposite, si deve sottolineare che i Regolamenti comunali non possono andare contro le leggi (statali, regionali, e qualsiasi altro provvedimento normativo). L'unica possibilità (che esiste) è quella di sottrarre alcune zone al traffico veicolare, solo allora può essere applicato un Regolamento.

Una precisazione infine sull'invocato adeguamento alle norme europee: è vero che in altri Stati si circola con i pattini alla stessa stregua dei pedoni, purché assicurati (vedi Francia e Svizzera), ma non esiste un codice della strada europeo. Se anche esistesse, il Parlamento non potrebbe emettere che "raccomandazioni".

Non ci resta che sperare, per il momento nella promozione di una diversa cultura, di norme più attente agli aspetti ambientali e all'adeguamento alle prassi e normative di paesi che abbiano già preso in considerazione la questione.

*L'articolo – a seguito di una ricerca effettuata da PattiniNews – è stato pubblicato per la prima volta in
PattiniNews – Diario di ruote...in linea n. 13 dell'ottobre 2004*

* Roberto è un agente di Polizia Municipale che ha sempre dimostrato particolare attenzione e

*disponibilità verso le questioni che ci stanno a cuore. PattiniNews gli deve probabilmente il 50% del successo ottenuto dalla RollerDay, per l'impegno profuso in ogni fase dell'organizzazione, anche quando cantieri sorti dal nulla sembravano mandare a monte tutto....
Lo ringraziamo anche per la preziosa collaborazione in questo articolo.*